

CASO AZIENDALE:

- Produzione e confezionamento presso la sede dell'OSA responsabile della commercializzazione

LEGENDA: i commenti si riferiscono ad aspetti particolari per la tipologia di prodotto preso in considerazione e si aggiungono alle **indicazioni obbligatorie** riportate nell' **introduzione**.

Riferimenti in **azzurro**: link diretto alla **normativa**

Riferimenti in **verde**: rimando alle **sezioni introduttive**

Questa etichetta è un fac-simile presentato a titolo esclusivamente esemplificativo e riferito al caso aziendale sopradescritto. I dati riportati hanno un valore puramente orientativo.

L'etichetta vera e propria è redatta da ogni singola azienda, sotto la propria responsabilità e sulla base dei dati in proprio possesso.

L'elenco degli ingredienti non è obbligatorio nel caso delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume, come specificato all'art. 16, c. 4 del Reg. UE 1169/2011. Tuttavia, tale deroga non è valida per gli allergeni (es. orzo), che devono sempre essere segnalati ("Contiene ...").

La birra è soggetta, in Italia, alle disposizioni della normativa di settore: [Legge 1354/1962](#) e s.m.i. e [DPR 272/1998](#)

Per poter utilizzare la **denominazione** "birra doppio malto" è necessario rispettare tutti i requisiti dettati dalla suddetta normativa. Non sono presenti classificazioni basate sul colore (es. bionda, rossa, ambrata, etc.)



La normativa di riferimento ([Legge 1354/1962](#)) richiede che sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita siano indicati il **marchio**, il **nome o la ragione sociale del produttore** e la **sede dello stabilimento di produzione**.

L'indicazione della **dichiarazione nutrizionale** è obbligatoria nel caso delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume, come specificato all'art. 16, c. 4 del Reg. UE 1169/2011.